



10.000. Portofino

AL

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

**Regolamento comunale
per la disciplina delle attività di allietamento, di trattenimento e di pubblico
spettacolo**

Adottato con deliberazione consiliare n. 10 del 19-02-2020

Visto il Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
Visti il R.D. 06 maggio 1940, n. 635;
Vista la L.R. 9 gennaio 2006 n. 1;
Vista la L.R. 5 dicembre 2005 n. 29;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

- a) per T.U.L.P.S. il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
 - b) per "allietamento": l'attività svolta nei pubblici esercizi non sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69, 80 del T.U.L.P.S. e del D.M. 19 agosto 1996 quali, ad esempio, mediante l'utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke-box, apparecchi di karaoke, le esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, qualora esercitate nei limiti ed alle condizioni previste dal successivo art. 3;
 - c) per "trattenimento": l'attività svolta nei pubblici esercizi, o indipendentemente, sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e, nei casi previsti, dall'art. 80 del T.U.L.P.S. e dal D.M. 19 agosto 1996 quali, ad esempio, l'utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke-box, apparecchi di karaoke, le esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, ballo, qualora esercitate in sale apposite o alle condizioni previste dal medesimo art. 80;
 - d) per "pubblico spettacolo": l'attività svolta nei pubblici esercizi, o indipendentemente, sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e, nei casi previsti, dall'art. 80 del T.U.L.P.S. e dal D.M. 19.08.1996 quali ad esempio, esibizione di danza, cabaret e simili.
- Di seguito il termine "trattenimento" si riferisce sia al trattenimento che al pubblico spettacolo;
- e) per "dichiarazione di inizio attività" e "domanda", la dichiarazione e la domanda presentate rispettivamente ai sensi degli articoli 19 e 20 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ai competenti uffici comunali in una qualsiasi delle forme consentite dalla vigente normativa.

ART.2 ALLIETAMENTO

1. L'allietamento è consentito osservate le seguenti prescrizioni:

- a) l'iniziativa non è organizzata al fine di attirare clientela o pubblico in sé, in quanto ha carattere di complementarità e sussidiarietà rispetto all'attività principale autorizzata;
- b) è esercitata senza fine di lucro diretto, in modo cioè tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale con lo scopo esclusivo o prevalente di assistere all'allietamento stesso;
- c) non è consentita l'emissione, al fine della fruizione della clientela all'allietamento, di un biglietto d'ingresso, prenotazione, tessera o simili;
- d) il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non viene aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;
- e) nell'esercizio pubblico di somministrazione, l'allietamento si svolge solo nel luogo dove la clientela accede e sosta per la consumazione;

- f) non può essere organizzata attività di ballo durante le diffusioni sonore senza avere ottenuto le prescritte autorizzazioni.
- g) non sono allestite pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;
- h) è vietato modificare il locale, in qualunque modo, anche solo temporaneamente, al fine di svolgere altre forme di trattenimenti che non siano quelle consentite per l'allietamento.
- i) non è data, in alcun modo, pubblicità all'evento;
- l) il volume delle emissioni sonore dovrà essere mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo alla quiete ed al riposo, in particolar modo quando sia effettuato a porte aperte o all'aperto, entro giardini o aree esterne date in concessione al pubblico esercizio;
- m) l'allietamento all'aperto è consentito unicamente se svolto entro i giardini o spazi interni o aree esterne date in concessione al pubblico esercizio, o nei giardini o spazi interni dei circoli privati;
- n) per le eventuali attrezzature mobili allestite e impianti elettrici realizzati all'uopo, è necessario che l'esercente disponga di idonea documentazione di rispondenza alle normative vigenti a firma di un tecnico abilitato, da esibire per richiesta degli organi di vigilanza.
- o) l'inizio dell'attività deve essere dichiarato alla S.I.A.E.

ART. 3

ORARI DELL'ALLIETAMENTO

1. Gli allietamenti sono consentiti nei seguenti orari:

- a) apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, Juke-box e simili, all'interno del locale, fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio. Quando, per esigenze connesse alla conduzione del locale, risulta necessario mantenere l'apertura delle porte e delle finestre, il volume dei suoni dovrà essere particolarmente ridotto dopo le ore 23.00;
- b) apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, all'esterno del locale, fino alle ore 24.00;
- c) apparecchi di karaoke, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo e ogni altro apparecchio se munito di amplificatori, all'interno del locale, fino alle ore 24.00.

2. Deroghe generali potranno essere emanate dal Comune in occasione di determinati avvenimenti.

3. L'esercente osserva scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adotta tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

Art. 4

SISTEMA AUTORIZZATORIO DELL'ALLIETAMENTO

1. L'attività di allietamento di cui all'articolo 2 è liberamente programmata dal titolare del pubblico esercizio, alle condizioni ivi stabilite. Qualora l'allietamento consista in karaoke nonché esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, il titolare dell'attività comunica almeno cinque giorni prima dell'evento all'ufficio comunale competente attraverso la modulistica disponibile presso gli uffici competenti:

- a) la tipologia dell'allietamento;
- b) l'esistenza dei presupposti indicati all'art. 2;
- c) le giornate e l'orario di svolgimento dell'iniziativa.

2. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e per tutela del pubblico interesse, l'ufficio comunale competente può chiedere all'interessato integrazioni e/o precisazioni, nonché disporre il differimento e/o la modificazione dello svolgimento di ognuna delle iniziative programmate.

Art. 5

TRATTENIMENTO NEI PUBBLICI ESERCIZI

1. Il trattenimento nei pubblici esercizi e negli altri luoghi previsti è sempre consentito se sono osservate le prescrizioni contenute nel presente articolo oltre a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni del settore.
2. Fermo quanto definito nel precedente art. 2, è considerata trattenimento l'attività posta in essere dal titolare del pubblico esercizio o da chiunque quando l'iniziativa configura in concreto una delle tipologie contemplate dagli articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S., in special modo se è accompagnata anche da una sola delle seguenti condizioni:
 - a) è emesso, al fine di consentire alla clientela l'accesso, un biglietto d'ingresso, tessera o simili;
 - b) il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio è aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;
 - c) l'assetto ordinario dei locali è modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'evento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo;
 - d) sono approntate pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;
 - e) è data pubblicità al trattenimento.
3. L'esercizio di trattenimenti comporta automaticamente l'obbligo della licenza prevista dall'art. 68 T.U.L.P.S.
4. Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può imporre limitazioni all'orario ed alle modalità di svolgimento dei trattenimenti, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S.
5. In ogni caso, l'esercente osserva scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adotta tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

Art. 6

SISTEMA AUTORIZZATORIO DEL TRATTENIMENTO NEI PUBBLICI ESERCIZI

1. Il titolare del pubblico esercizio o il promotore dell'iniziativa presenta, prima dell'inizio della stessa, una dichiarazione di inizio attività e la comunicazione ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 T.U.L.P.S.
2. La dichiarazione e la comunicazione, predisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sono presentate utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti.
3. Nella dichiarazione sono indicati:
 - a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona intestataria dell'autorizzazione e il codice fiscale;
 - b) ai sensi dell'art. 116 regolamento T.U.L.P.S. e a parziale deroga dello stesso, la tipologia del trattenimento;
 - c) la posizione riguardo l'osservanza dell'art. 80 del T.U.L.P.S.;
 - d) la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.;
 - e) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.;
 - f) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575.
4. Nella comunicazione è indicata la data di inizio dell'attività.

5. Eventuale altra tipologia di trattenimento è soggetta a comunicazione contenente le indicazioni di cui al comma 3 lettera c) ed eventuale relazione tecnica ai sensi dell'art. 141 regolamento T.U.L.P.S.

5. Nel caso in cui il titolare del pubblico esercizio, o il promotore dell'iniziativa, non sia già in possesso della dichiarazione di agibilità prevista dall'art. 80 T.U.L.P.S., presenta una domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge 241/1990.

6. La domanda è presentata utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti.

7. Nella domanda sono dichiarati:

a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona intestataria dell'autorizzazione e il codice fiscale.

b) la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.

c) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.

d) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575;

e) la tipologia del trattenimento ai sensi dell'art. 116 del regolamento T.U.L.P.S.

8. Alla domanda è allegata la documentazione per l'ottenimento della dichiarazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.

9. Il termine del silenzio assenso decorre dalla data di accertamento dell'agibilità, qualora prevista.

Art. 7

ALTRE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO

1. L'esercizio dell'attività di trattenimento organizzato in occasione di sagre o fiere locali, è assoggettato all'art. 68 del T.U.L.P.S.

2. L'esercizio dell'attività è, comunque, soggetto ad autorizzazione.

3. La domanda, predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è presentata utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti.

5. Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può imporre limitazioni all'orario ed alle modalità di svolgimento dei trattenimenti, ai sensi del presente regolamento.

6. In ogni caso, l'organizzatore osserva scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adotta tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

ART.8

ORARI DEL TRATTENIMENTO

Fatta salva diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale, ai trattenimenti musicali si applicano i seguenti orari:

a) Apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, Juke-box e simili, all'interno del locale, fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio comunicato ai sensi della normativa vigente o, eventualmente, fino all'orario di chiusura concesso in deroga. Quando, per esigenze del locale, risulta necessario mantenere l'apertura delle porte e delle finestre, o le apparecchiature sono utilizzate all'esterno, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalle norme disciplinanti l'inquinamento acustico, il volume dei suoni dovrà essere particolarmente ridotto dopo le ore 23.00 e gli stessi dovranno cessare dopo le ore 24.00.

b) Apparecchi di Karaoke, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, sia all'interno, sia all'esterno del locale devono cessare alle ore 24.00.

c) In occasione di attività di trattenimento organizzato a fini non imprenditoriali, in occasione di sagre o fiere locali, i suoni devono cessare alle ore 01.00.

ART. 9

ATTIVITÀ TEMPORANEE RUMOROSE

È consentito l'esercizio di attività di allietamento, in deroga ai limiti stabiliti per l'inquinamento acustico, per le sole attività temporanee rumorose, così come stabilito dall'art.1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e della Legge n. 447 del 26.10.1995, art.6, comma 1, lettera h).

Per lo svolgimento di dette attività temporanee è obbligatoria l'autorizzazione comunale prevista dalla normativa indicata al comma precedente.

L'istanza, per l'ottenimento di detta autorizzazione deve obbligatoriamente essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'attività di allietamento.

ART.10

SANZIONI

Fatta salva l'applicazione della Legge penale, la violazione delle prescrizioni impartite ai sensi dell'art.9 del T.U.L.P.S., è punita con le sanzioni previste dagli articoli 17 e seguenti del T.U.L.P.S.

Per la violazione delle norme del presente regolamento non specificatamente punite dalla Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.

ART.11

DISPOSIZIONI FINALI

Qualsiasi forma di allietamento deve essere esercitata con osservanza delle norme contenute nel presente regolamento nonché di quelle vigenti in materia urbanistico-edilizia, di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati, di polizia urbana, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi.

E' fatto salvo il rilascio di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni, nullaosta o altri simili provvedimenti che per legge o regolamento dovessero essere ottenuti per lo svolgimento dell'attività.

Le attività contemplate nel presente regolamento non esercitate con l'osservanza di quanto ivi disposto, sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.